



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 – cpgallipoli@mit.gov.it; cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)

ORDINANZA

Il sottoscritto, Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gallipoli,

- VISTO:** il messaggio protocollo n. 52263/N/ES-SEZAVURNAV MARINASUDTA (P261150Z MAG 20) di MARINA SUD TARANTO datato 26 MAG 2020 (NOTUT);
- VISTE:** le Norme per prevenire gli abbordi in mare ed. '72 (Colreg) ed il Cod. Int.le dei Segnali ed. '69 (C.I.S);
- RITENUTO:** necessario salvaguardare l'incolumità delle persone e cose nonché la sicurezza della navigazione, intesi nella loro accezione più ampia;
- VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che nei giorni e nelle fasce orarie sotto riportate, le Aree **CHARLIE, SIERRA 733 “Alfa – Bravo – Charlie – Delta”** (delimitate dai sotto elencati punti e meglio evidenziati nello stralcio planimetrico allegato e parte integrante della presente ordinanza) **saranno interessate da attività militare con sommergibile immerso:**

dalle ore 20.00 l.t. del 31/05/2020 alle ore 20.00 l.t. del 01/06/2020		
<u>“AREA CHARLIE”</u>		
PUNTI	LATITUDINE	LONGITUDINE
a	40°03.600' N	017°34.512' E
b	40°01.500' N	017°37.100' E
c	40°00.000' N	017°38.000' E
d	40°00.000' N	017°31.572' E

dalle ore 02.01 l.t. del 08/05/2020 alle ore 12.00 l.t. del 09/05/2020

“ AREA SIERRA 733 A-B-C-D ”

PUNTI	LATITUDINE	LONGITUDINE
a	40°00.000' N	017°54.000' E
b	39°39.000' N	017°54.000' E
c	39°36.282' N	017°45.330' E
d	39°47.000' N	017°21.000' E
e	40°00.000' N	017°31.584' E

e pertanto,

ORDINA

ART. 1

Nella zona di mare, nelle ore dei giorni sopra indicati **è vietata la sosta e l'ancoraggio** di qualsiasi nave o galleggiante, nonché **qualsiasi attività subacquea e di pesca**.

ART. 2

Le unità che navigano in prossimità delle suddette aree, negli orari e nei giorni sopra indicati, sono tenute a prestare la massima attenzione alle attività specificate in premessa, nonché a rafforzare il servizio di vedetta utilizzando tutti i mezzi idonei in relazione alle circostanze ed alle condizioni del momento, al fine di ridurre al minimo il rischio di abordaggio ovvero di sinistro marittimo.

ART. 3

I contravventori, saranno puniti, ove il fatto non costituisca un più grave e/o diverso illecito, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, e ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e s.m.i, fermo restando le responsabilità civili e penali derivanti da illeciti comportamenti.

ART. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli"

Gallipoli (LE),

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Enrico MACRI'

“AREA CHARLIE”



“AREA SIERRA 733 A-B-C-D”

